STATUTO

La Denominazione, sede, composizione e finalità del Consorzio sono quelle riportate contenute nella Convenzione istitutiva del Consorzio. Tali disposizioni dovranno essere integralmente riportate nello Statuto. Il funzionamento del Consorzio dovrà invece essere regolato dalle seguenti norme:

ART.1 - ORGANI DEL CONSORZIO

- 1. Sono organi del Consorzio:
- a)-L'assemblea;
- b)-Il Consiglio di Amministrazione;
- c)-II Presidente;
- d)-Il Revisore dei Conti.

ART.2 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o dai loro delegati, con poteri e responsabilità pari alle quote di partecipazione così come indicate all'art.5 della convenzione.

L'eventuale atto di delega del Sindaco dovrà essere notificato comunicato al Consorzio entro gg.60 dalla rispettiva elezione e, nel caso di revoca o nuova delega entro gg.15 dall'adozione dell'atto che non sarà efficace prima della citata notifica comunicazione.

2. L'Assemblea dura in carica per lo stesso periodo di tempo previsto dalla legge per la durata del mandato del Sindaco e del consiglio comunale. La scadenza per fine mandato amministrativo, la revoca, decadenza dalla carica o lo scioglimento anticipato del rispettivo Consiglio Comunale comportano la decadenza del rappresentante in seno all'Assemblea che verrà sostituito di diritto dal nuovo eletto o delegato. I rappresentanti degli enti consorziati rimangono in carica fino all'elezione dei successori. L'Assemblea dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei Consigli Comunali degli enti consorziati, si limiterà ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, membri di diritto. Tale limitazione opera anche in caso di rinnovo parziale della composizione dell'organo in concomitanza del rinnovo di tanti Consigli Comunali degli enti aderenti che rappresentino più del 50% delle quote di partecipazione.

(Nota: si è sperimentato, nel corso del tempo, che la formula dell'elezione diretta del Sindaco – L 81/'93 e s.m.i. – ha inevitabilmente disallineato in senso temporale la rappresentanza degli enti in seno all'assemblea, che quindi non ha un inizio e una fine. Del resto, i componenti si rinnovano secondo le norme proprie della rappresentanza dei comuni, senza soluzione di continuità, né esiste un meccanismo di nomina collegiale dell'assemblea. Pertanto una durata dell'assemblea distinta dala mandato dei singoli rappresentanti o delegati non esiste)

ART.3 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei fini istituzionali.

- 2. In particolare, l'Assemblea:
- nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consorzio;
- nomina il Revisore dei Conti;
- approva nuove adesioni al Consorzio e prende atto degli eventuali recessi;
- approva lo Statuto e le sue modificazioni;
- approva i regolamenti;
- approva il bilancio preventivo e le sue variazioni;
- approva il Conto Consuntivo;
- approva le convenzioni tra il Consorzio ed altri enti;
- approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
- delibera in ordine alla contrazione di mutui, all'acquisizione ed alienazione o cessione in uso di immobili e beni iscritti in pubblici registri, all'accettazione di lasciti, donazioni o legati;
- approva i programmi delle opere e degli investimenti e i piani finanziari;
- determina la misura dei canoni di carattere tributario dovuti al Consorzio nell'ambito delle norme di legge e stabilisce la disciplina delle tariffe dei servizi e dei prezzi delle prestazioni;
- prende atto della sopravvenuta mancanza del requisito della candidabilità, e della eleggibilità a Consigliere Comunale e della compatibilità a Consigliere Comunale di un Comune consorziato nonché di altra causa di incompatibilità alla carica da parte di taluni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla sua sostituzione;
- determina le indennità di carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore nonché le indennità di presenza per le sedute degli organi e delle commissioni formalmente costituite, se e nelle misure consentite dalla Legge.
- 3. All'Assemblea competono, ove anche non previste dal presente articolo, le funzioni che per legge sono attribuite al Consiglio Comunale, nei rapporti tra Comune ed Azienda Municipalizzata Aziende speciali.

ART.4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea Consorziale si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità su convocazione del <mark>Suo</mark> Presidente.
- 2. L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di sua mancanza, assenza o impedimento del presidente, dal Vice Presidente. In caso di mancanza, assenza o impedimento anche del Vice Presidente l'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco in carica del Comune consorziato detentore del maggior numero di quote consortili. L'assemblea è convocata con lettera fatta pervenire ad ogni componente, utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e la ricezione (in via prioritaria la Posta Elettronica Certificata), recante l'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali è sufficiente che sia fatto pervenire 24 ore prima.
- 3. L'Assemblea può essere convocata per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione dovrà in

tal caso essere spedito nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente dell'Assemblea.

- 4. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere disponibile presso la Segreteria del Consorzio almeno 24 ore prima della riunione. Allorquando sia possibile, la Segreteria curerà l'invio di detto materiale ai componenti dell'Assemblea con le stesse modalità di cui al comma 2.

ART. 5 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è presieduta da uno dei Sindaci che la compongono (o suo delegato, ai sensi dell'art. 2 comma 1) nominato Presidente del dal consesso, nella prima seduta, con deliberazione assembleare che deve riportare il voto favorevole di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti assegnati ai Comuni consorziati dall'atto costitutivo. di tanti rappresentanti dei Comuni aventi almeno la maggioranza assoluta delle quote assegnate dall'atto costitutivo.
- 2. L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Vice Presidente con le stesse modalità e maggioranza richieste per la nomina del presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua mancanza, assenza o impedimento.
- 3 Le sedute assembleari sono sempre da considerarsi di prima e seconda convocazione. Nelle sue sedute, di prima convocazione l'Assemblea non può deliberare se non intervengono un numero di componenti aventi diritto al voto i cui comuni rappresentati detengono minimo almeno la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti assegnati delle quote assegnate ai Comuni consorziati dall'atto costitutivo.

In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un numero di componenti aventi diritto al voto i cui comuni rappresentati detengono minimo un terzo del totale complessivo dei voti assegnati ai Comuni consorziati dall'atto costitutivo.

- 4. Le sedute sono pubbliche, salvo il caso che si esprimano giudizi sulla qualità di persone, nel qual caso sono segrete.
- 5. Sia in prima, che in seconda convocazione, le deliberazioni, per essere validamente assunte, devono conseguire almeno il voto favorevole di tanti componenti presenti aventi diritto al voto i cui comuni rappresentati detengono almeno la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti dei componenti votanti. La presente disposizione non si applica a quelle deliberazioni per le quali sono espressamente previsti degli specifici quorum strutturali e funzionali, applicandosi in tal caso la norma specifica di riferimento.

Salvo che legge o statuto dispongano altrimenti in ordine a maggioranze qualificate, le proposte in votazione sono approvate quando conseguano la maggioranza dei voti espressi. Tale maggioranza si computa avendo riguardo alle quote assegnate ai Comuni dall'atto costitutivo

- 6. Le deliberazioni sono adottate con votazione palese.
- 7. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

(Nota: si ritiene che in un ente come questo Consorzio, la qualificata presenza e la maggioranza di voto sia sempre opportuna, non potendosi accettare espedienti per l'approvazione delle sue decisioni, che dovranno quindi essere assunte con una adeguata condivisione)

ART.6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro due consiglieri, ad uno dei quali è conferita dall'Assemblea, in sede di nomina, la funzione di Vice Presidente. La composizione del CdA terrà in adeguato conto la necessità di rappresentazione delle diverse componenti territoriali del Consorzio. In seno al Consiglio di Amministrazione, dovrà essere assicurata la rappresentanza di genere come previsto dalle leggi vigenti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione (Presidente e Consiglieri) è nominato in unico scrutinio, dall'Assemblea consorziale, subito dopo l'elezione del Presidente, con sistema di voto basato su scrutinio di lista, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo il 70% del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo. di tanti rappresentanti dei Comuni, aventi almeno il 70% delle quote assegnate dall'atto costitutivo.
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina l'elezione a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni quanto l'Assemblea. Nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato amministrativo dei componenti l'Assemblea ed il rinnovo dell'organo medesimo, l'adozione degli atti da parte del Consiglio di Amministrazione è sottoposta alle stesse limitazioni previste per l'attività dell'Assemblea medesima. Nel caso di rinnovo contestuale di tante Amministrazioni che rappresentino oltre il 50% delle quote di partecipazione in seno all'Assemblea Consorziale, dovrà potrà provvedersi a nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. In ogni caso i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati entro 45 giorni dalla scadenza della carica dei precedenti componenti
- 5. I Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea con le stesse modalità ed il medesimo quorum richiesti per la nomina.
- 6 Il Consigliere che, per tre volte consecutive non interviene, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal mandato dall'Assemblea.
- 7. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare un consigliere di amministrazione, si dovrà procedere alla sua sostituzione nel termine di tre mesi con le stesse modalità e quorum di cui al comma 2. La sostituzione dovrà essere effettuata con deliberazione dell'assemblea consorziale che deve riportare il voto favorevole di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo il 70% del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.
- 8. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

(Nota: le proposte sono volte a semplificare il sistema di voto, a ridurre il numero dei componenti e a dare attuazione ad alcune norme cogenti di garanzia di genere)

ART.7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo attuatore dell'indirizzo generale fissato dall'Assemblea.
- 2 Il Consiglio compie tutti gli atti per l'amministrazione del Consorzio, che non sono riservati all'Assemblea, al Presidente o al Segretario-Direttore.

- 3. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- a) propone all'Assemblea, per l'approvazione, i seguenti atti fondamentali:
- bilancio annuale e pluriennale degli investimenti più piano programma;
- conto consuntivo;
- regolamenti;
- programmi delle opere e degli investimenti;
- piani finanziari e mutui;
- disciplina delle tariffe dei servizi e dei prezzi delle prestazioni;
- b) delibera sulle seguenti materie:
- organizzazione e funzionamento del Consorzio;
- spese e contratti non riservati alla competenza di altri organi;
- capitolati;
- nomina del direttore del Consorzio;
- nomina del Segretario-Direttore del Consorzio;
- c) adotta in via d'urgenza le deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.

ART.8 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri un consigliere con preavviso di almeno giorni tre al domicilio prescelto dai consiglieri stessi o in mancanza, presso la loro residenza. Nei casi di urgenza il preavviso potrà essere di sole ventiquattro ore.
- 2. L'avviso di convocazione va portato a conoscenza di tutti i consiglieri utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e la ricezione. (in via prioritaria la Posta Elettronica Certificata),
- 3. Le riunioni sono valide con la presenza della metà del numero dei di almeno due componenti.
- 4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.
- 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti dei componenti e con votazione palese, tranne i casi in cui si tratti di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART.9 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consorzio è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' eletto dall'Assemblea, con le stesse modalità e lo stesso quorum previsti per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta a scrutinio palese. con le modalità di cui all'art. 6 comma 2. Potrà essere nominato Presidente solo persona esterna al Consorzio,

in possesso degli stessi requisiti di professionalità e competenza previsti per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

- 2. Il Presidente dura in carica quanto l'assemblea.
- 3. Può essere revocato dall'Assemblea Consorziale con le stesse modalità ed il medesimo quorum richiesti per la nomina.
- 4. Decade con lo scioglimento dell'Assemblea consorziale, ma rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione.

ART.10 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli altri enti locali e le autorità statali;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
- compie gli atti necessari per rendere esecutive e per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- sovrintende all'attività del Direttore e del Segretario;
- adotta i provvedimenti amministrativi previsti dalle leggi in riferimento alle finalità proprie del Consorzio;
- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso, e sia dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza. Di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza per ottenerne la ratifica: a tal fine il Consiglio dovrà essere convocato non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;
- compie in genere tutti gli atti che per legge, nell'ambito comunale, sono demandati al Sindaco.

ART.11 - VICE PRESIDENTE

- 1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea subito dopo l'elezione del Presidente e con le stesse modalità previste per la nomina di quest'ultimo.
- 2. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di mancanza, assenza, impedimento o per espressa determinazione del presidente medesimo.
- 3. Al Vice Presidente si applicano le norme del presente Statuto previste per il Presidente.

ART.12 – DELIBERAZIONI, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO

- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea consorziale e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'Albo del consorzio per quindici giorni consecutivi.
- 2. Le deliberazioni dell'assemblea consorziale sono altresì trasmesse ai comuni consorziati per essere pubblicate all'albo pretorio dei comuni medesimi per la durata di quindici giorni consecutivi. La trasmissione può essere fatta utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e la ricezione. (in via prioritaria con Posta Elettronica Certificata),

- 3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio del consorzio ed in quello dei Comuni consorziati laddove necessiti.
- 4. Nei casi di urgenza, le deliberazioni dell'Assemblea consorziale e del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarate immediatamente esecutive eseguibili con apposita separata votazione, adottata a maggioranza dei componenti l'organo collegiale, computati, a tal fine, "per teste".

(Nota: proposta per chiarire meglio alcune meccaniche di funzionamento)

- 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le relative norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. Su ogni proposta di deliberazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del ragioniere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili del servizio vengono nominati con provvedimento del presidente del consorzio o di chi legittimamente lo sostituisce.

ART.13 - ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

1. Agli Amministratori del Consorzio si applicano le norme riguardanti le aspettative, i permessi e le indennità di cui alla legge 27 dicembre 1985, n.816 e successive modificazioni. al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in quanto applicabili.

ART.14 - SEGRETARIO - DIRETTORE

- 1. Segretario del consorzio è un Segretario Comunale in servizio in uno dei comuni consorziati. In mancanza può essere nominato un segretario comunale in servizio in un comune diverso da quelli consorziati oppure collocato in pensione.
- 2. Assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.

Partecipa alle sedute degli organi collegiali e cura la redazione dei verbali. Roga i contratti dell'ente.

Assolve altresì a compiti di Direttore.

ART.15 – FUNZIONI DI DIRETTORE

- 1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
- 2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.
- 3. Ove non sia possibile o non si ritenga di procedere nei modi ordinari, l'Assemblea può disporre la copertura del posto di Direttore del Consorzio mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dall'apposito regolamento, per un periodo non inferiore a dodici mesi e non superiore a tre anni.

- 4. Il Direttore Segretario svolge tutte le attività di Direttore, gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
- 5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del Conto Consuntivo;
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
- e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti laddove già presenti in organico, e con gli stessi, o, in caso di mancanza di tali figure, direttamente, dirige il personale del Consorzio;
- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge dallo Statuto o dal regolamento ad altri organi;
- i) presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;
- l) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
- n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza di altri organi.

ART.16 - INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

- 1. Non possono essere nominati impiegati o Segretario-Direttore del Consorzio i consiglieri gli amministratori degli enti locali associati.
- 2. Il Segretario-Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista per i dipendenti degli enti locali.

ART.17 – IL REVISORE DEI CONTI

- 1.Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea con voto favorevole minimo di tanti componenti aventi diritto di voto, di tanti rappresentanti dei Comuni aventi almeno la maggioranza assoluta delle quote assegnate dall'atto costitutivo, tra cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché quelli professionali, comprovanti l'idoneità alle funzioni, comprovati dall'iscrizione ad uno degli albi professionali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.Si applicano al revisore dei conti, in quanto compatibili, le norme contenute negli artt. 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, e del titolo VII del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle del D.M. del 4 ottobre 1991.

ART.18 - UFFICI E PERSONALE

- 1. Il Consorzio è dotato di propri uffici e di una pianta dotazione organica adeguata alle proprie esigenze.
- 2. Il personale è assunto con contratto di diritto privato ai sensi <u>degli artt. 23 e 25 della legge</u> <u>142/90.</u> del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i
- 3. In via prioritaria, in ragione della natura temporanea del Consorzio, potrà altresì essere utilizzato personale incaricato con contratto professionale, di collaborazione coordinata e continuativa o d'opera a tempo determinato, mediante strumenti contrattuali flessibili, eventualmente rinnovabili, individuato prioritariamente tra i dipendenti degli Enti consorziati.
- 4. Lo stato giuridico e normativo ed il trattamento economico del personale sono regolati dalle norme di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dagli accordi integrativi aziendali, debitamente recepiti con apposita deliberazione. Il personale dell'ente, in quanto addetto a mansioni che non comportano impegno consistente e continuativo in rapporto all'orario di servizio contrattualmente definito e nei limiti della corrispondente dotazione organica potrà essere costituito da personale incaricato, dipendente degli enti consorziati, con contratto a tempo determinato eventualmente rinnovabile.
- 5. In alternativa a quanto previsto dal comma III, il Consorzio potrà altresì avvalersi, mediante convenzione, di personale e strutture appartenenti ad altri enti, pubblici o privati a vocazione e scopo prevalentemente pubblici, che ne presentino la disponibilità e le specifiche competenze.

ART.19 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - CONTO CONSUNTIVO

- 1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare, eccezion fatta per il primo esercizio, che decorrerà dalla data di esecutività del presente Statuto ed avrà termine il 31 dicembre dello stesso anno.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 15 ottobre di ogni anno.
- 3. Il bilancio deve essere rigorosamente in pareggio, con obbligo di equilibrio tra costi e ricavi, ivi comprendendovi anche i trasferimenti.
- 4. Tuttavia, qualora il Conto Consuntivo dovesse evidenziare un disavanzo passivo, i Comuni dovranno provvedere al ripiano di tale deficit.
- 5. Il Conto, Consuntivo viene approvato entro il mese di giugno successivo all'anno cui esso si riferisce.
- 6. Si applicano le norme contenute nel D.P.R. 4 ottobre 1986 N.902.

ART. 19 BIS – ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO.

- 1. Tutte le entrate sono riscosse dal tesoriere dell'ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.
- 2. Il pagamento di qualsiasi spesa, a mezzo del tesoriere, è disposto con l'emissione di regolare mandato di pagamento.

3. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono sottoscritti dal ragioniere e in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto che legittimamente lo sostituisce.

ART.20 - TESORIERE

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere, scelto nell'ambito dei soggetti abilitati.

ART. 21 – MODIFICA DELLO STATUTO

- 1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea consorziale.
- 2. Le modifiche si intendono approvate se la deliberazione consegue il voto favorevole di tanti componenti dell'assemblea aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo i due terzi del totale dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo. di tanti rappresentanti dei Comuni aventi almeno i due terzi del totale delle quote assegnate dall'atto costitutivo

ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto, si osservano le vigenti norme sui Consorzi dettate dalla legge 142/1990 dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 902/1986 sulla gestione delle Aziende Speciali di servizi degli Enti Locali.

ART.23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fintanto che l'organico del Consorzio sarà costituito da personale incaricato non di ruolo, dipendente degli enti consorziati, le funzioni di Direttore saranno svolte dal segretario del Consorzio stesso. La funzioni attinenti la stipula degli atti saranno per lo stesso periodo svolte dal Presidente.

ART. 23 24 - ULTERIORE DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. I periodi di durata in carica dell'Assemblea e del Presidente, così come previsti dagli articoli 2 e 9, si applicano anche all'Assemblea ed al Presidente in carica alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni.